



*Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari*

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA R.E.I.S.(REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU'".

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e la D.G.R. N° 31/16 del 19.06.2018 "Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante 'Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 'Agiudu torrau'. Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione definitiva. Missione 12 – Programma 04 – Cap.SC05.0680";

Visto il regolamento comunale sul Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 'Agiudu torrau', approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24.7.2018;

RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata R.E.I.S. (*Reddito di inclusione sociale*), approvato con determina n 1357 del 26.7.2018

Art. 1

OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera della G.R. n° 31/16 del 19.06.2018. Si specifica che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello nazionale, Reddito di Inclusione (R.E.I), introdotta dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n°147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". Tale decreto, istitutivo della misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - Reddito d'inclusione (REI), stabilisce al comma 13 dell'art. 2 che la stessa "costituisce livello essenziale delle prestazioni" (LEP) e, al comma 2 dello stesso articolo, che è una misura a carattere universale.

Art. 2

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n°147 contempla la possibilità per le Regioni di "rafforzare il REI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali" integrandolo "con misure regionali di contrasto alla povertà" delle stesse caratteristiche del REI che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico.

Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Gli importi del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano proporzionalmente da un minimo di Euro 200 ad un massimo di Euro 540 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata.

Più specificamente l'ammontare del beneficio è stabilito dalla RAS così come segue:

Numero dei componenti	Ammontare massimo del beneficio economico mensile	Durata dell'erogazione
N°1 componente	€ 200,00-299,00	Da 6 a 9 mesi
N°2 componenti	€ 300,00-399,00	Da 6 a 9 mesi
N°3 componenti	€ 400,00-499,00	Da 6 a 9 mesi
N°4 componenti e piu'	€ 500,00-540,00	Da 6 a 9 mesi

Ai sensi del Regolamento comunale sul REIS sopra indicato, il **Comune di Porto Torres applica l'importo massimo previsto dal range quale sussidio economico mensile e stabilisce in nove (9) mesi la durata dell'erogazione monetaria.**

Al fine di individuare la volontà del legislatore regionale è utile richiamare il comma 1 dell'art. 3 della medesima legge, che esplicita il significato preciso del termine "integra" del citato articolo 1, disponendo che il REIS costituisce una misura "complementare" (deve intendersi che si aggiunge alla misura nazionale completandola, ancorché non necessaria ai fini dell'attuazione del LEP) e "aggiuntiva" rispetto alla misura nazionale (cioè che serve ad aggiungere ulteriori prestazioni oltre a quelle essenziali e si estende ad una platea più ampia di soggetti).

Pertanto, ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano. Di seguito gli importi R.E.I.S. da integrare al contributo REI:

Numero dei componenti	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
N°1 componente	€ 60,00	Da 6 a 9 mesi
N°2 componenti	€ 90,00	Da 6 a 9 mesi
N°3 componenti	€ 120,00	Da 6 a 9 mesi
N°4 componenti e piu'	€ 150,00	Da 6 a 9 mesi

Si specifica che la quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per tutta la durata del progetto.

Art. 3

DURATA DELL'INTERVENTO

Il beneficio verrà concesso per un periodo stabilito all'art. 2 e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare.

Art. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente, **a pena di esclusione**, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Possono presentare domanda per l'ammissione alla misura di sostegno R.E.I.S., secondo le modalità indicate al successivo art. 5 (*Procedura per la presentazione della domanda*), i cittadini residenti nel Comune di Porto Torres facenti parte di nuclei familiari che rientrano in una delle tipologie definite dalla Regione Sardegna e di seguito indicate:

1) nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione;

2) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai registri anagrafici dell'Ente);

3) famiglie composte anagraficamente da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

4) famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico disoccupati;

5) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

6) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

1_REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri

oppure

2) Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

3) Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso

oppure

4) Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

b) Residenza

Essere residenti nel Comune di Porto Torres.

Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda (*L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 "Requisiti e condizioni di accesso"*). Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (*L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso"*). Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.

2_REQUISITI ECONOMICI DEL NUCLEO FAMILIARE

a) Certificazione I.S.E.È (o I.S.E.E corrente) non superiore a € 9.000,00, secondo le priorità citate nell'articolo 5 (Criteri per l'accesso al beneficio) del presente Bando.

b) Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a **€. 800,00** mensili, elevati a **€.900,00** mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. Il periodo di riferimento per la verifica del requisito è il mese antecedente la richiesta o le erogazioni del contributo.

c) Assenza di titolarità di NASpl (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D.Lgs n° 22 del 2015), o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

d) Mancato possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità).

e) Mancato possesso di imbarcazioni da diporto.

Art. 5

CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna con la D.G.R. N° 31/16, così come di seguito indicato:

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali di cui sopra. A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti nell'articolo 2 del presente Bando. Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI. **I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza degli Avvisi Comunali non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.**

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

L'accesso al beneficio avverrà secondo le priorità sopra indicate e, all'interno di ciascuna categoria, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Porto Torres dalla Regione Sardegna con la Determinazione prot. 6604 rep.206 del 22.06.2018

Art. 6

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà essere **consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R** all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Porto Torres sito in Viale delle Vigne n. 5, esclusivamente durante gli orari di ricevimento al pubblico, ovvero trasmessa via pec all'indirizzo servizi-sociali@pec.comune.porto-torre.ss.it. Le domande dovranno perentoriamente pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre il giorno **24/08/2018 ore 12.00**.

Il modulo di domanda, composto da n°4 pagine, è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e scaricabile dal sito internet del Comune di Porto Torres.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio dei Servizi Sociali.

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac simile domanda).
- 2) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità. Nell'ipotesi in cui il richiedente, all'atto della presentazione della richiesta, non risulti in possesso della certificazione questa potrà essere presentata successivamente ma, comunque, entro e non oltre il **24/08/2018**. Nell'ipotesi in cui il richiedente non provveda entro il termine suindicato, questi verrà **escluso** dal procedimento.
- 3) Copia del documento d'identità in corso di validità
- 4) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza)

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata solo ed unicamente da un solo componente del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base dell'ordine di arrivo. A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza. Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione dell'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

Art. 7

PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO.

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale attiva così come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e dalle disposizioni regionali in materia, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, ai sensi della D.G.R. n. 27/24 del 29/05/2018, art. 4, approvata in via definitiva con la D.G.R. n. 31/16 del 19/06/2018.

La durata dei progetti di inclusione sociale non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi. Il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS e, nel caso di nuclei familiari beneficiari di REI, il progetto di inclusione sarà il medesimo definito in relazione alla misura nazionale.

Art. 8

OBBLIGHI BENEFICIARIO.

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale circa qualsiasi cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 9

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico. Il termine suddetto potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 (sessanta) in funzione dell'elevato numero delle domande pervenute all'Ente.

Art.10

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono tassativamente esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4;
- 5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 7 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 12 VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 13 RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento come da articolo 10.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Porto Torres.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 15 PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 16

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dott. Flavio Cuccureddu.

Art. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu